

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali:
 - da un lato, si contesta all'Ufficio di presidenza di aver adottato la propria decisione senza rispettare le prescrizioni dell'articolo 223 TFUE;
 - dall'altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza è insufficientemente motivata e viola pertanto l'obbligo di motivazione previsto all'articolo 296, secondo comma, TFUE e l'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti e delle aspettative acquisiti e del principio di legittimo affidamento:
 - da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola i diritti e le aspettative acquisiti risultanti sia dai principi generali del diritto sia dallo statuto, che espressamente impone che essi restino «invariati» (articolo 27).
 - dall'altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio di legittimo affidamento.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
 - da un lato, le violazioni dei diritti del ricorrente sono sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti mediante la decisione dell'Ufficio di presidenza.
 - dall'altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza dev'essere dichiarata inapplicabile per violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto e sull'assenza di misure transitorie:
 - da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio di certezza del diritto, in quanto produce, illegittimamente, effetti retroattivi.
 - dall'altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio di certezza del diritto in quanto ha ommesso di prevedere misure transitorie.

Ricorso proposto il 30 ottobre 2019 – Dinamo/EUIPO (Favorit)

(Causa T-729/19)

(2019/C 423/84)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dinamo GmbH (Basilea, Svizzera) (rappresentante: C. Weil, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Favorit – Domanda di registrazione n. 17 924 051.

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 settembre 2019 nel procedimento R 985/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- accogliere il ricorso;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ordinanza del Tribunale del 26 settembre 2019 – VL e altri/Parlamento**(Causa T-183/18)** ⁽¹⁾

(2019/C 423/85)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ampliata ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 166 del 14.5.2018.

Ordinanza del Tribunale del 26 settembre 2019 – YP/Commissione**(Causa T-562/18)** ⁽¹⁾

(2019/C 423/86)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 399 del 5.11.2018.
